

# **IL CONTENZIOSO BANCARIO FINANZIARIO**

**19 maggio 2017 LECCE**

**Aula Magna Corte d'Appello**

**Ordine degli Avvocati di Lecce**

**NULLITA' DEL TASSO EURIBOR: PRESUPPOSTI E CONSEGUENZE**

**Dott. Gregorio Pietro D'Amato** dottore commercialista – revisore contabile in Salerno e  
Brescia docente formatore in diritto dei Trust e Crisi d'impresa

# LA MANIPOLAZIONE DEL TASSO EURIBOR CONSEGUENZE DELLA DECISIONE UE DEL 04/12/2013 Case 39914

- NULLITA' tasso Euribor dopo la Decisione UE del 04/12/2013 e del 07/12/2016.  
Presupposti, conseguenze ed implicazioni pratiche.

Dott. Gregorio Pietro D'Amato dottore commercialista in Salerno e  
Brescia

- Definizione di tasso Euribor da decisione UE 2013
- L'EURIBOR è un tasso d'interesse di riferimento inteso per riflettere il costo di prestiti interbancari in Euro che è utilizzato di frequente nei mercati monetari internazionali. L'EURIBOR è definito come un indice del *“tasso al quale depositi interbancari a termine in euro sono offerti da una banca all'altra all'interno dell'euro zona”* ed è basato sulle quote individuali dei tassi alle quali le banche di riferimento ritengono che una banca ipotetica concerebbe fondi ad una seconda banca.
- tasso Euribor (acronimo di Euro Inter Bank Offered Rate)

- Infatti, secondo il Codice di Condotta Euribor della Federazione Bancaria Europea *“le banche di riferimento forniscono quote giornaliere del tasso (...) che ognuna di queste ritiene essere quello richiesto da una banca ad un'altra per depositi a termine interbancari all'interno dell'euro zona”*.
- Viene adoperato come tasso medio applicato da primari istituti di credito per operazioni a termine effettuate sul mercato interbancario con scadenze temporali variabili da una, due e tre settimane fino a dodici mesi.
- Attualmente è determinato giornalmente dalla European Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di banche, oltre 50.

- La comunicazione dei dati è su base volontaria, ma l'Euribor è calcolabile a condizione che alla rilevazione partecipino almeno 12 istituti di credito.
- Oggetto di indagine da parte della Commissione nel 2011 è stata la violazioni concernente l'Euro Interest Rate Derivatives connessi all'Euro Interbank Offered Rate ("EURIBOT" e/o l'Euro Over-Night Index Average ("EONIA")).
- I tassi EURIBOR sono *inter alia*, riflessi nel pricing degli EIRD, che sono strumenti finanziari commerciati globalmente da corporazioni, istituzioni finanziarie, hedge funds ed altri ancora per amministrare il tasso di rischio della propria esposizione ("hedging", sia per debitori sia per gli investitori) o per scopi speculativi. Gli EIRD base più comuni sono: (i) forward rate agreement, (ii) interest rate swaps (iii) interest rate options e (iv) interest rate futures. Gli EIRD possono essere commerciati "al bancone" "over the counter" ("OTC") o, nel caso di futures, o tramite scambi.

- (i) **forward rate agreement**, è un contratto derivato in base al quale le parti si accordano per scambiarsi, alla scadenza del contratto, la differenza tra un tasso fisso (o tasso forward) e un tasso variabile di mercato (o settlement rate) moltiplicato per la durata del contratto e per il capitale nozionale.
- (ii) **interest rate swaps** due controparti si scambiano pagamenti periodici di interessi relativi ad un capitale nozionale di riferimento (ossia una somma convenzionale), per un determinato periodo di tempo, pari alla durata del contratto.
- (iii) **interest rate options** sono dei prodotti finanziari derivati il cui valore si basa sui tassi di interesse. Le options, o opzioni che dir si voglia, sono contratti che garantiscono a chi li possiede il diritto di vendere o di comprare i titoli su cui sono iscritte le opzioni stesse, vale a dire gli strumenti sottostanti. Si tratta di un diritto, ma non di un obbligo
- (iv) **interest rate futures** è un contratto derivato con il quale due parti si impegnano a scambiare in una data futura (oppure entro tale data), ad un prezzo predeterminato, un titolo di stato oppure un tasso di interesse a breve termine applicato ad un capitale nozionale. Il valore di un interest rate future dipende dalle variazioni dei tassi di interesse e dall'effetto che tali variazioni producono sugli strumenti obbligazionari a tasso fisso.
- Fonte glossario Borsa Italiana

- Procedura iniziata da parte del Commissione
- (punto 3 decisione)...14 Giugno 2011, Barclays chiede alla Commissione che le venga applicato un numero d'ordine dopo averla informata dell'esistenza di un cartello nel settore EIRD ed esprime la sua intenzione a cooperare con la Commissione sotto i termini della Nota della Commissione sull'Immunità da sanzioni e riduzioni di sanzioni in casi di cartello ("2006 Leniency Notice"). Iniziata a seguito di e dall'effetto che tali variazioni producono sugli strumenti obbligazionari a tasso fisso.
- a Barclays viene concessa l'immunità condizionale il 14 Ottobre 2011.

- Procedura iniziata da parte del Commissione
- Oltre che nei confronti di
- **Barclays** è un grande provider mondiale di servizi finanziari che si occupa di retail e commercial banking, servizi di carte di credito, investment banking, wealth management e investment management con sede principale nel Regno Unito

**anche nei confronti di:**

- **Deutsche Bank** è una banca d investimento mondiale con un settore per servizi bancari privati con sede in Germania
- **Société Générale** è un provider di servizi finanziari che si occupa di retail banking in Francia, retail banking internazionale, corporate e investment banking, servizi finanziari specializzati, assicurazioni e private banking.
- **Il gruppo Royal Bank of Scotland** è un gruppo bancario globale e di servizi finanziari la cui holding company, The Royal Bank of Scotland Group plc, è incorporata nel Regno Unito.

- Barclays, Deutsche Bank, Société Générale e RBS inviano alla Commissione le loro richieste formali per giungere ad un accordo (o regolare la questione o presentazione di transazione etc) ai sensi dell'art. 10a(2) del Regolamento (EC) n. 773/2004/“settlement submission”). Le richieste di ognuna contengono:
  - (a) ammissione in termini chiari e non equivocabili della propria responsabilità per la violazione sommariamente descritta in riguardo al suo oggetto, gli elementi principali, le qualifiche legali, inclusi i ruoli e le tempistiche degli individui [...] nella violazione in accordo con i risultati delle discussioni per la risoluzione

- La decisione al punto 4 :
- *«...la Commissione ritiene i destinatari di questa Decisione **colpevoli** per la condotta violazione in accordo con i risultati delle discussioni per la risoluzione»*
- *Al punti 4.1 della decisione descrive dettagliatamente le condotte delle società coinvolte attraverso i suoi dipendenti in sintesi:*
- a) comunicavano e/o ricevevano preferenze per un “settaggio” a valore costante, basso o alto di certi valori EURIBOR ;
- b) si scambiavano informazioni dettagliate non di dominio pubblico/disponibili sulle posizioni commerciali o sulle intenzioni per futuri invii di dati per l’EURIBOR di certi valori di almeno una delle proprie banche;
- c) esploravano la possibilità di allineare le proprie posizioni commerciali EIRD sulla base delle
- informazioni ottenute per (a) o (b);
- d) esploravano la possibilità di allineare almeno uno degli invii futuri di dati delle proprie banche per l’EURIBOR sulla base di informazioni ottenute attraverso (a) o (b);
- e) si rivolgeva all’incaricato dell’Invio dei dati EURIBOR della propria banca, o affermava che tale discussione dovesse compiersi, per chiedere un invio di dati all’agente calcolatore dell’EBF che seguissero una certa direzione o un livello specifico;
- f) che avrebbe riferito, o riferiva la risposta dell’incaricato prima del momento dell’invio giornaliero dei dati all’agente calcolatore o, nei casi in cui il trader ne aveva già discusso con l’incaricato, comunicava le informazioni ricevute all’altro trader;
- g) che avrebbe riferito, o riferiva la risposta dell’incaricato prima del momento dell’invio giornaliero dei dati all’agente calcolatore o, nei casi in cui il trader ne aveva già discusso con l’incaricato, comunicava le informazioni ricevute all’altro trader
-

- I fatti accertati dalla Commissione sono avvenuti tra:
- **il 29 Settembre 2005 e il 30 Maggio 2008**
- e condannando con riguardo ai fatti così come descritti nella sezione 4 e alle ammissioni chiare ed inequivocabili delle parti
- **Sanzioni**
- Barclays **0**
- Deutsche Bank euro **465.861.000**
- Società Generalè euro **445.884.000**
- RBS euro **131.004.000**

•

## I presupposti giuridici della decisione UE 2013

- Art. 101 del Trattato e art. 53 (1) dell'Accordo EEA
- **L'art. 101(1)** del Trattato vieta come incompatibili con il mercato interno tutti quegli accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati Membri e che abbiano come oggetto o per effetto il risultato di impedire, restringere o falsare il gioco della competizione all'interno del mercato comune, e in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita o qualsiasi altra condizione di transazione; nel limitare o controllare la produzione e i mercati; o nel ripartirsi i mercati o fonti d'approvvigionamento

•

## I presupposti giuridici della decisione UE 2013

- **Art. 101** del Trattato e art. **53 (1)** dell'Accordo EEA
- **L'art. 53 (1)** dell'Accordo EEA è modellato sull'art 101(1) del Trattato. Tuttavia, la menzione nell'art. 101(1) al commercio “tra gli Stati Membri” è sostituita da una menzione al commercio “tra parti contraenti” e la menzione della competizione “all’interno del mercato comune” è sostituita da una menzione della competizione “all’interno del territorio coperto ... dall'Accordo [EAA] AGREEMENT ON THE EUROPEAN ECONOMIC AREA

•

## I presupposti giuridici della decisione UE 2013

- L'accordo può essere esplicito o implicito. Sebbene l'art. 101(1) del Trattato e l'art. 53(1) dell'Accordo facciano una distinzione tra il concetto di pratiche concordate e quello di accordo tra imprese, l'obiettivo è di collocare all'interno della proibizione di questi articoli una forma di coordinazione tra imprese attraverso la quale, prima ancora che si sia giunti al punto dove un vero e proprio accordo di tal guisa sia stato concluso, esse possano consciamente **rendere i loro rapporti cooperativi piuttosto che non competitivi**
-

## I presupposti giuridici della decisione UE 2013

- **Paragrafo 53 Decisione stabilisce che:** « Le circostanze del caso di specie nel file come il contenuto degli incontri, i metodi impiegati e l'obiettivo dei vari accordi e pratiche concordate, dimostrano che questi incontri bilaterali **di natura collusiva** [...] fossero connessi e complementari, dato che ognuna di queste azioni era rivolta contro uno o più aspetti del modello competitivo e che, interagendo tra di loro, andavano a comporre un solo obiettivo. Infatti, lo [...] scopo comune [...] era di falsare il normale processo per la determinazione del prezzo degli EIRD tramite le modalità di condotta descritte nella Sezione 4. Scopo **di questa violazione** rimase lo stesso per tutto il corso dell'illecito. Ogni [...] era coinvolta in almeno una di queste azioni, a vario grado di intensità. I [...] vari **incontri collusivi** seguivano sviluppi simili e i loro argomenti si sovrapponevano»

•

## I presupposti giuridici della decisione UE 2013

- paragrafo (54) «L'illecito descritto nella Sezione 4 dunque è qualificato come un solo illecito continuato per quanto concerne i coinvolgimenti rispettivi di Barclays, Deutsche Bank, Société Générale e RBS».
- paragrafo (55) «Durante il corso del proprio coinvolgimento individuale, Barclays, Deutsche Bank, Société Générale e RBS hanno accettato di essere state a conoscenza della natura generale e delle caratteristiche principali dell'illecito o di essere state ragionevolmente in grado di prevedere questa condotta e preparate a correrne il rischio»

-

## I presupposti giuridici della decisione UE 2013

- Inoltre la paragrafo 57 della Decisione stabilisce : «....**I tassi di riferimento sono una componente importante del prezzo degli strumenti finanziari derivati dal tasso di interesse con il quale sono acquistate e venduti dalla banche.** La condotta descritta nella Sezione 4 è nel suo complesso **designata a ridurre anticipatamente il fattore d'incertezza** che sarebbe altrimenti stato presente nel mercato circa il comportamento futuro degli altri competitor. Questo permetteva loro di essere a conoscenza delle posizioni sul mercato e della strategia commerciale di altri [...], così dunque falsando la loro rivalità sul mercato e permettendone **la collusione**»

•

## I presupposti giuridici della decisione UE 2013

- al paragrafo (62) della Decisione è stato affermato che :  
«EURIBOR e EONIA sono tra i più importanti tassi finanziari di riferimento dell'euro, che è la valuta unica di 17 Stati Membri».
- Al paragrafo (67) «I fatti descritti nella Sezione 4 dimostrano che Barclays, Deutsche Bank, Société Générale e RBS hanno partecipato in un illecito continuato in violazione dell'art. 101(1) del Trattato e dell'art. 53(1) dell'Accordo EEA. La **condotta criminosa** constava nel suo complesso in accordi e/o pratiche concordate che avevano come oggetto la pregiudicazione del normale processo per la determinazione dei prezzi nel settore EIRD».

-

## La Condanna Ue 2013

- Punto 8.1 Articolo 7 del Regolamento (EC) n. 1/2003
- Paragrafo (83) Laddove la Commissione accerti l'esistenza di una violazione dell'art. 101(1) del Trattato e dell'art. 53(1) dell'Accordo EEA essa può con una decisione richiedere alle imprese coinvolte di cessare questi comportamenti così come stabilito dall'art. 7(1) del Regolamento (EC) n. 1/2003
- Paragrafo 84) **Data la segretezza sotto la quale l'illecito era stato commesso, non è possibile determinare con assoluta certezza che l'illecito sia cessato.** E' dunque necessario richiedere alle imprese alle quali la Decisione si rivolge di porre termine all'illecito se non l'hanno già fatto e di astenersi da qualsiasi accordo, pratica concordato o decisione con un'associazione che avrebbe oggetto o effetto simile o identico.

•

## **Dopo la decisione del 2013 alle sopra indicate banche il 7 dicembre 2016 la Commissione ha inflitto ulteriori sanzioni**

La Commissione europea ha multato il **Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan Chase**, per un totale di € 485.000.000 per la partecipazione a un cartello in derivati su tassi di interesse in euro.

Le banche un accordo su elementi tariffari derivati su tassi di interesse euro, e si scambiavano informazioni sensibili, in violazione delle norme antitrust comunitarie.

Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan Chase hanno scelto di non risolvere questo caso di cartello con la Commissione, a differenza di Barclays, Deutsche Bank, RBS e Société Générale, con il quale la Commissione ha raggiunto un accordo relativo alla stessa intesa nel dicembre 2013. Da allora, l'indagine ha proseguita sotto procedura di cartello standard della Commissione.

## **Dopo la decisione del 2013 alle sopra indicate banche il 7 dicembre 2016 la Commissione ha inflitto ulteriori sanzioni**

La Commissione europea ha multato il **Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan Chase**, per un totale di € 485.000.000 per la partecipazione a un cartello in derivati su tassi di interesse in euro.

Le banche un accordo su elementi tariffari derivati su tassi di interesse euro, e si scambiavano informazioni sensibili, in violazione delle norme antitrust comunitarie.

Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan Chase hanno scelto di non risolvere questo caso di cartello con la Commissione, a differenza di Barclays, Deutsche Bank, RBS e Société Générale, con il quale la Commissione ha raggiunto un accordo relativo alla stessa intesa nel dicembre 2013. Da allora, l'indagine ha proseguita sotto procedura di cartello standard della Commissione.

- Altre indagini della Commissione di cartelli che coinvolgono parametri finanziari e strumenti finanziari connessi hanno già portato a decisioni di divieto in materia di Yen (dicembre 2013 febbraio 2015) e franco svizzero (ottobre 2014 (Libor), Ottobre 2014 (bid spread)) dei tassi di interesse dei derivati cartelli.
- I prodotti in questione nell'interesse di euro derivati su tassi di cartello sono quelle indicizzato all'Euribor e / o l'Euro Over-Night Index Average (EONIA)
- La Commissione ha mosso rilievi alle sole banche sopra indicate mentre non ha mosso alcun rilievo invece alle banche Italiane (**Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps e Ubi**) che partecipano al *panel* per la determinazione del tasso Euribor

***Conseguenze della nullità del tasso  
Euribor periodo 2005-2008 accertato  
Decisione UE 2013 e le ulteriori banche  
2016 compatibilità normativa interna e  
Direttive UE***

***I mutui a tasso variabile***

## ***I mutui a tasso variabile***

Nel contratto di mutuo a tasso variabile viene indicato quale tasso di riferimento il tasso Euribor. La determinazione del tasso variabile è determinata in parte con un valore fisso, ed in parte con un differenziale o meglio uno *spread* variabile agganciato alla variazione del tasso Euribor

## ***I mutui a tasso variabile***

La normativa bancaria a tutela della possibilità di variare unilateralmente il tasso di interesse ha stabilito, la possibilità dello *ius variandi* per quanto riguarda i rapporti contrattuali a tempo indeterminato, all'art 118, 1 comma, primo periodo del D. Lgs. 1/09/1993 n. 385, prevede che: *“Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo*

## ***I mutui a tasso variabile***

Mentre per quanto riguarda i contratti determinati, e quindi i finanziamenti- mutui lo *ius variandi* è previsto, dal precitato art. 118, 1 comma, ultimo periodo, che: «*Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo*»

## ***I mutui a tasso variabile***

Ed il 4 comma a chiusura dell'art. 118 del TUB stabilisce che: *«Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente».*

## ***I mutui a tasso variabile***

A presidio della possibilità della variazione del tasso variabile l'analisi deve tenere conto:

- del principio della vincolatività e dell'efficacia normativa del contratto che il nostro codice esprime attraverso norme quali l'art. 1372 cod. civ. e l'art. 1355 cod. civ. Tali disposizioni, dalle quali si può evincere che le modifiche unilaterali dovrebbero essere l'eccezione e non la regola;
- che ne determinerebbe la nullità del contratto di mutuo per il combinato disposto degli articoli 1284 cod. civ. e dell'art 1350, n. 13 cod. civ.. per indeterminatezza del tasso, nonché per la violazione dell'art. 2 della L. 287/1990, nonché per violazione degli artt. 1333-1334-1335 e segg. Cod. civ.. Ed ora dove ricorra art. 101 sul trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) e dell'articolo 53 dell'accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio Economico Europeo (SEE) s..v Decisione UE 2013

## *I mutui a tasso variabile*

- I precedenti **inerenti la indeterminatezza variazione del tasso:**
- In merito alle variazioni della tasso d'interesse: è sicuramente ammissibile la facoltà della banca di variare il tasso unilateralmente ma, secondo l'insegnamento di una giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. 9080 del 2002), esso deve ancorarsi a criteri prestabiliti, in modo che sia assicurata con certezza, **al di fuori di ogni margine di discrezionalità, rimessa all'arbitrio del creditore, una concreta determinazione sulla base di una disciplina, fissata su scala nazionale e vincolante** (ad esempio: il tasso unico di sconto, la cui manovra è rimessa all'autorità di vigilanza) o comunque con riferimento ad elementi **obbiettivi ed esterni, come il tasso di cambio di una valuta, concordata tra le parti**, in tal senso **Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-02-2016, n. 3480.**

## ***I mutui a tasso variabile***

- I precedenti **inerenti la indeterminatezza variazione del tasso:**
- per l'indeterminatezza del tasso, per il quale si è espressa ultimamente la **Cassazione civ. Sez. VI - 1, Sent., 30-10-2015, n. 22179** in cui ha stabilito in tali termini, tra l'altro, con riguardo alle clausole di determinazione degli interessi passivi in un rapporto contrattuale di mutuo prevedenti tassi variabili, in cui si è già affermato che: *"In tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 3, che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione"* (cfr. Cass. nn. 12276 del 2010, 14684 del 2003, 2317 del 2007).

## ***I mutui a tasso variabile***

- I precedenti **inerenti la indeterminatezza variazione del tasso:**
- Risulta evidente che il tasso di interesse, **in un contratto bancario costituisce esattamente il prezzo di vendita del prodotto- il denaro- (s.v. punto 57 decisione UE)** e come tale rientra specificamente e direttamente nella nullità prevista dalla legge.
- La conseguenza è, che nei contratti di mutuo in cui è prevista la determinazione del tasso variabile agganciato all'Euribor tale contratto è nullo per l'assoluto contrasto con la legge 287/90, la quale vieta le intese tra imprese anche bancarie (cfr. successivo punto 7) che abbiano per oggetto o per l'effetto di impedire restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante anche attraverso l'attività ..cfr. lettera a) *fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali.*
- Eccezione che come ribadito dalla Cassazione n.22179/2015 può essere rilevata d'ufficio o eccepita dall'utente

## ***I mutui a tasso variabile***

- I precedenti **inerenti la indeterminatezza variazione del tasso**:
- Oltremodo in precedenza la stessa **Suprema Corte aveva stabilito con arresto del 28 marzo 2002 n. 4490**, in merito agli *interessi uso piazza*, che si profila: *“la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1346 e 1825 c.c., conseguentemente dichiarare nulla, per violazione dell'art. 1346 c.c., la clausola sulla determinazione quantitativa degli interessi, senza considerare che la determinazione dei tassi d'interesse era avvenuta sulla base di criteri stabiliti, in ambito nazionale, con "accordi di cartello"*.
  - A seguito di tale violazione stabilita con l'arresto giurisprudenziale citato n. 4490/2002, è stato, ulteriormente, stabilito che: *“pur riconoscendo che il requisito della forma scritta richiesto, a pena di nullità, per la pattuizione di interessi superiori alla misura legale (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche "per relationem", essendo sufficiente che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obbiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale (Cass., 18 maggio 1996, n. 4605; 11 novembre 1997, n. 11042; 8 maggio 1998, n. 4696; 23 giugno 1998, n. 6247; 19 luglio 2000, n. 9465), ha, in reiterate occasioni, puntualizzato che una clausola, la quale si limiti a fare riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", non è sufficientemente univoca e non può quindi giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (ed in tal senso in precedenza s.v. Cass., 29 novembre 1996, n. 10657; 18 aprile 2001, n. 5675; 11042/97, n. 9465/2000*

## ***I mutui a tasso variabile***

- **Compatibilità della normativa di cui all'art. 118 del TUB con la normativa comunitaria direttiva 93/13/CE**
- **A presidio della tutela del consumatore vi è la direttiva 93/13/CE il cui scopo è quello di tutelare il consumatore in situazione di inferiorità rispetto al professionista e visto che una delle possibili clausole abusive secondo la direttiva comunitaria è quella volta ad «**autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso**».**
- l'applicazione dei tassi variabili agganciati all'Euribor o comunque determinati in misura maggiore a quelli legali e non determinati per iscritto al momento della stipula del contratto di mutuo siano altresì contrari a una serie di normative di carattere europeo.
- Alla **direttiva 93/13/CE** del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), nonché dell'articolo **47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**

## ***I mutui a tasso variabile***

- **Compatibilità della normativa di cui all'art. 118 del TUB con la normativa comunitaria direttiva 93/13/CE**
- Per l'articolo 3 della Direttiva **93/13/CE** è stabilito che:
- *«... Qualora **il professionista** affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, **gli incombe l'onere della prova**»*
- E successivamente a chiarimento di tale evenienza considerata come clausola abusiva chiarisce al punto 2 dell'allegato la portata delle lettere g), j) e l).
- In particolare per la **lettera j)** , il punto b) del richiamato punto 2 dell'allegato prevede che: *“la lettera j) non si oppone a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di modificare senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, **il tasso di interesse** di un prestito o di un credito da lui concesso o l'importo di tutti gli altri oneri relativi a servizi finanziari, **a condizione che sia fatto obbligo al professionista di informare l'altra o le altre parti contraenti con la massima rapidità e che queste ultime siano libere di recedere immediatamente dal contratto**”* .

## ***I mutui a tasso variabile***

- **Compatibilità della normativa di cui all'art. 118 del TUB con la normativa comunitaria direttiva 93/13/CE**
- Per quanto attengono le norme interpretative della Direttiva 93/13/CE è già stato stabilito con la sentenza della **Corte giustizia Unione Europea Sez. I, Sent., 21-01-2015, n. 482/13** che: «In tale contesto, occorre ricordare che, quanto alle conseguenze da trarre dalla constatazione del carattere abusivo di una disposizione di un contratto che vincola un consumatore ad un professionista, dal tenore letterale dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE risulta che i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti dei consumatori, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile» (sentenze Banco Espanol de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, punto 65, nonché Asbeek Brusse e de Man Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, punto 57).

## ***I mutui a tasso variabile***

- **Compatibilità della normativa di cui all'art. 118 del TUB con la normativa comunitaria direttiva 93/13/CE**
- Inoltre, data la natura e l'importanza dell'interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, che si trovano in una situazione d'inferiorità rispetto ai professionisti, la direttiva 93/13/CE impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori (sentenze Banco España de Crédito, EU:C:2012:349, punto 68, nonché Kasler e Kaslerné Rabai, EU:C:2014:282, punto 78)

## ***I mutui a tasso variabile***

- Con una nota del 28 marzo 2017 Banca d'Italia ha fornito agli intermediari ulteriori precisazioni in materia di jus variandi, ovvero la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali applicate alla clientela in presenza di un “giustificato motivo”.
- La nota, che segue i chiarimenti già forniti nel 2014, evidenzia le situazioni in cui le modifiche unilaterali risultano in contrasto con condotte trasparenti e corrette e impediscono al cliente di assumere scelte consapevoli

## ***I precedenti giurisprudenziali per quanto ottiene il tasso Euribor per i mutui***

I precedenti giurisprudenziali di merito, che al momento, hanno affrontato la fattispecie della nullità per la determinazione del tasso attraverso il parametro stabilito dall'Euribor, sono di segno opposto:

- **Tribunale di Palermo V Sezione civile del 11 aprile 2016** – Rel Dott. G. de Gregorio e ancora stessa sezione e relatore del 17 febbraio 2016,
- ed ancora **la stessa sezione V del 5 aprile 2016** con motivazione leggermente diversa relatore dott.ssa Turco,
- e prima ancora **il Tribunale di Udine con sentenza n. 113 de 2013**
- ***Che con la seguente motivazione in sostanza simile hanno affermato che:***

## ***I precedenti giurisprudenziali per quanto ottiene il tasso Euribor per i mutui***

- *« Ora, l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell'EURIBOR, soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausole. Benché infatti l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, è influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche Europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche Europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi. **E se è vero che le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'Euribor possono influenzarne l'ammontare, ciò non basta di per sé solo a dimostrare la esistenza di accordi tra le banche interessate dirette ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito, sì da dimostrare che l'intero meccanismo è illecito»***

## ***I precedenti giurisprudenziali per quanto ottiene il tasso Euribor per i mutui***

- ***Ed ancora .***
- ***Sentenza, Tribunale di Marsala, Dott. Francesco Paolo Pizzo, 14 giugno 2016, n. 517;***
- ***Sentenza Tribunale di Milano n. 7884/2016 pubbl. il 24/06/2016 RG n. 12136/2014;***
- ***Sentenza, Tribunale di Sciacca, Dott. Filippo Lo Presti n. 37 del 17 gennaio 2017***

➤ ***Sentenza, Tribunale di Marsala, Dott. Francesco Paolo Pizzo, 14 giugno 2016, n. 517***

- «Ancora, alcune cautele presidiano l'EURIBOR contro il rischio di manipolazioni ad opera di uno o più degli attori del mercato interbancario. Ed infatti, poiché la segnalazione avviene su base volontaria, il tasso non viene rilevato se non partecipano almeno 12 banche (il campione risulterebbe scarsamente rappresentativo).
- Nonostante tali cautele, la manipolazione del tasso è possibile (la banca segnalante può comunicare deliberatamente dati alterati; più banche si accordano per concertare le segnalazioni al fine di influenzare il risultato finale o aumentare la remunerazione degli strumenti indicizzati al parametro). Ora, è evidente che un'intesa siffatta può determinare violazione dell'art. 101 del trattato UE, ma soltanto a condizione che: **1) sia provata l'intesa manipolativa; 2) dell'intesa sia parte la banca in questione. Nulla di tutto ciò è stato allegato né tantomeno provato nell'odierno giudizio.**

- **Sentenza Tribunale di Milano n. 7884/2016 pubbl. il 24/06/2016 RG n. 12136/2014**
- Passando al merito, il Collegio rileva che le contestazioni articolate dagli attori in tema di violazione della legge n. 287/1990 sono del tutto generiche e non supportate da adeguati riscontri probatori. Innanzitutto giova ricordare che l'onere della prova di un illecito *antitrust* grava sulla parte che ne assume l'esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in **tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata (v. Cass. 3640/09, seguita poi in senso conforme da Cass. 5941/11, Cass. 5942/11, Cass. 7039/12).**
- Sul punto specifico si rivengono negli atti di causa soltanto alcune notizie di stampa pubblicate nel dicembre 2013, nelle quali si dà conto dell'esito della procedura sanzionatoria avviata dalla Commissione Europea nei confronti di alcuni istituti di credito, in seguito all'accertamento di intese illecite attuate nel periodo settembre 2005 – maggio 2008 e finalizzate ad alterare il procedimento di fissazione dei tassi Libor ed Euribor (v. doc. 3 e ss.). È opportuno precisare che le Banche convenute non risultano coinvolte né tantomeno sono destinatarie di alcuna sanzione.

- **Sentenza Tribunale di Milano n. 7884/2016 pubbl. il 24/06/2016 RG n. 12136/2014**
- I notiziari sopra indicati appaiono idonei a dare conto dell'effettiva esistenza di questa procedura nonché dell'esito della stessa nei termini riportati. È però al contempo evidente come non sia possibile ritenere comprovata soltanto sulla base di tali informazioni giornalistiche la pratica anticoncorrenziale contestata alle banche convenute. **La conoscenza in dettaglio dell'accertamento compiuto dalla Commissione Europea costituisce infatti la *condicio sine qua non* per ogni ulteriore valutazione in questa sede processuale, poiché solo l'esame della ricostruzione compiuta dalla Commissione sul piano logico – fattuale consentirebbe a questo Tribunale di verificarne la eventuale incidenza sui rapporti oggetto del presente giudizio.**

- ***Sentenza, Tribunale di Sciacca, Dott. Filippo Lo Presti n. 37 del 17 gennaio 2017***
- la norma dettata dall'art. 2 della l. n. 287/00 è posta a presidio della tutela della correttezza del mercato, la nullità delle intese restrittive della concorrenza si colloca nel panorama normativo quale un'ipotesi speciale di nullità riferita agli accordi non concorrenziali e non ai contratti stipulati con i consumatori a valle di quegli accordi; di modo che già in generale è possibile sostenere che "dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti" (cfr. Cass. Civ. sent. n. 9384 del 2003; 2207 del 2005).
- Ciò detto, l'interferenza tra le regole di mercato e la disciplina della nullità negoziale può essere in astratto sostenuta soltanto laddove si dimostri un collegamento esogeno e funzionale tra le intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle tra l'operatore qualificato, vincolato dall'intesa stessa, ed il terzo estraneo ad essa. In ogni caso la nullità del contratto a valle non può affatto darsi scontata ma presuppone **che si dia prova: a) dell'esistenza dell'intesa restrittiva; b) dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale (cfr. Cass. Civ. sent. n. 2305/2007); c) della connessione tra questa ed il contratto a valle.**

- ***Sentenza, Tribunale di Sciacca, Dott. Filippo Lo Presti n. 37 del 17 gennaio 2017***
- Ebbene, nel caso in esame va innanzitutto detto che l'utilizzo dell'indice Euribor non è espressione di una scelta vincolante per la Banca ed il suo inserimento nel caso di specie non risulta riconducibile ad una intesa anticoncorrenziale.
- Ma anche a ritenere diversamente, l'illiceità delle stesse non è stata provata, e stante il disposto dell'art. 33 della L. n. 287 del 1990, non può essere di certo accertata in questa sede.
- Inoltre, è da escludere che vi sia un collegamento negoziale tra il procedimento che consente la definizione del tasso di scambio interbancario a livello comunitario ed il contratto concluso dalla banca con il singolo cliente che, infatti, è del tutto estraneo a quelle intese sia sotto il profilo formale che sotto quello economico.

***Tutte 3 le sentenze stabiliscano che:***

***Si dia la prova, e che si allega al processo***

***E solo una Trib. di Marsala che sia anche la banca in questione coinvolta.***

***Ebbene tale valutazioni e la possibilità delle prova e soggetti coinvolti ora la si deve considerare alla luce:***

- **DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2014** relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea
- **DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 3** . Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea

- **DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2014**
- *I considerando:*
- (1) Gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) **sono elementi di ordine pubblico** e dovrebbero essere applicati efficacemente in tutta l'Unione al fine di garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia distorta.
- (3) Gli articoli 101 e 102 TFUE producono effetti diretti nei rapporti tra singoli e attribuiscono ai singoli interessati diritti ed obblighi che le autorità giudiziarie nazionali devono applicare. Le autorità giudiziarie nazionali hanno quindi un ruolo di pari importanza da svolgere nell'applicazione delle regole di concorrenza (applicazione a livello privatistico). Esse tutelano i diritti soggettivi garantiti dal diritto dell'Unione nelle controversie fra privati, ad esempio accordando risarcimenti alle vittime delle violazioni.

- **DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2014**
- *I considerando:*
- (13) Il diritto al risarcimento è riconosciuto a ogni persona fisica o giuridica consumatori, imprese e pubbliche autorità a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale diretto con l'impresa autrice della violazione, e a prescindere dal fatto che un'autorità garante della concorrenza abbia o meno preventivamente constatato una violazione.

- **DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2014**
- **Articolo 2 Definizioni** Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «violazione del diritto della concorrenza»:una violazione dell'articolo 101 o 102 TFUE o del diritto nazionale della concorrenza; 2) «autore della violazione»:l'impresa o l'associazione di imprese che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza; 3) «diritto nazionale della concorrenza»:le disposizioni del diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 TFUE e che sono applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003...
- 6)«soggetto danneggiato»:una persona che ha subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza;

- **DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2014**
- *Articolo 2...*
- 23) «acquirente diretto»:una persona fisica o giuridica che ha acquistato direttamente da un autore della violazione beni o servizi oggetto di una violazione del diritto della concorrenza;
- 24)«**acquirente indiretto**»:una persona fisica o giuridica che ha acquistato non direttamente da un autore della violazione, ma da un acquirente diretto o da un acquirente successivo beni o servizi oggetto di una violazione del diritto della concorrenza, oppure beni o servizi che li incorporano o che derivano dagli stessi.

- **DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2014**
- **Articolo 10 Termini di prescrizione**
- 1. Gli Stati membri stabiliscono, conformemente al presente articolo, norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze nelle quali il termine è interrotto o sospeso.
- 2. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata **e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza:**

- **DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2014**
- *Articolo 14 Acquirenti indiretti* 1.Qualora, in un'azione per il risarcimento del danno, l'esistenza di una domanda di risarcimento del danno o l'importo da accordare a tale titolo dipendano dal fatto che il sovrapprezzo sia stato trasferito o meno sull'attore — e in quale misura — tenuto conto della prassi commerciale di trasferire gli aumenti di prezzo a valle della catena di approvvigionamento, gli Stati membri provvedono affinché l'onere di dimostrare l'esistenza e la portata di tale trasferimento incomba all'attore, che può ragionevolmente richiedere la divulgazione di prove al convenuto o a terzi. 2.Nella situazione di cui al paragrafo 1, si ritiene che l'acquirente indiretto abbia dimostrato l'avvenuto trasferimento su di sé qualora tale acquirente indiretto dimostri che: a) il convenuto ha commesso una violazione del diritto della concorrenza; b) la violazione del diritto della concorrenza ha determinato un sovrapprezzo per l'acquirente diretto del convenuto; e c) l'acquirente indiretto ha acquistato beni o servizi oggetto della violazione del diritto della concorrenza o ha acquistato beni o servizi che derivano dagli stessi o che li incorporano. :

- **DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2014**
- **Articolo 15 Azioni per il risarcimento del danno intentate da attori a diversi livelli nella catena di approvvigionamento** 1. Al fine di evitare che, per effetto di azioni per il risarcimento del danno intentate da attori a diversi livelli nella catena di approvvigionamento, si determinino pluralità di responsabilità o un'assenza di responsabilità da parte dell'autore della violazione, gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare se l'onere della prova risultante dall'applicazione degli articoli 13 e 14 sia soddisfatto, i giudici nazionali investiti di un'azione per il risarcimento del danno possano, tramite gli strumenti previsti dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, tenere debito conto: a) delle azioni per il risarcimento del danno connesse alla stessa violazione del diritto della concorrenza, ma intentate da attori che si trovano a un altro livello della catena di approvvigionamento; b) **delle decisioni giudiziarie risultanti da azioni per il risarcimento del danno di cui alla lettera a); c) delle pertinenti informazioni di dominio pubblico risultanti dall'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza.**

- **DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 3 di recepimento della DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2014**
- **Art. 2. Definizioni...**
- b) «**diritto della concorrenza**»: le disposizioni di cui agli *articoli 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, ..**applicate autonomamente..**
- c) «soggetto danneggiato»: una persona, fisica o giuridica, o un ente privo di personalità giuridica, che ha subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza;
- u) «acquirente diretto»: una persona fisica, una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica che ha acquistato direttamente da un autore della violazione beni o servizi oggetto di una violazione del diritto della concorrenza;
- v) «**acquirente indiretto**»: una persona fisica, una persona giuridica o un ente privo di personalità giuridica che ha acquistato non direttamente da un autore della violazione, ma da un acquirente diretto o da un acquirente successivo beni o servizi oggetto di una violazione del diritto della concorrenza, oppure beni o servizi che li incorporano o che derivano dagli stessi.
-

- **DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 3 di recepimento della DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2014**
- **Art. 3**
- 1. Nelle azioni per il risarcimento del danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza, su istanza motivata della parte, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte o dal terzo.....
- 2. Il giudice dispone a norma del comma 1 individuando specificatamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione....
- **Art. 4. *Esibizione delle prove contenute nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza***
- 1. Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza quando né le parti né i terzi sono ragionevolmente in grado di fornire tale prova
- **Art. 7. *Effetti delle decisioni dell'autorità garante della concorrenza***
- 1. Ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della *legge 10 ottobre 1990, n. 287*, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato.

- **DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 3 di recepimento della DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2014**
- **Art. 8. Termine di prescrizione**
- 1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi:
  - a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza;
  - b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha cagionato un danno;
  - c) dell'identità dell'autore della violazione.

- **DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 3 di recepimento della DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2014**
- **Art. 12. Acquirenti indiretti**
- ...2. Nel caso di cui al comma 1, il trasferimento del sovrapprezzo si presume quando l'acquirente indiretto dimostra che:
  - a) il convenuto ha commesso una violazione del diritto della concorrenza;
  - b) la violazione del diritto della concorrenza ha determinato un sovrapprezzo per l'acquirente diretto del convenuto;
  - c) l'acquirente indiretto ha acquistato beni o servizi oggetto della violazione del diritto della concorrenza o ha acquistato beni o servizi che derivano dagli stessi o che li incorporano.
-

- **Conclusioni quale prima interpretazione e stimolo di ulteriori approfondimenti**
- Euribor *dovrebbe cedere* per il periodo 2005-2008 per applicazione dell'indeterminatezza del tasso per i mutui in cui è stabilito il tasso variabile con riferimento al tasso Euribor per la violazione di cui agli artt. 1346 – 1418 - 1419 cod. civ., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283, 1284 e 1285 cod. civ. e/o per violazione dell'art. 1322 cod. civ. (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico) a causa della violazione 101 Trattato e 53 Accordo EEA definitivamente accertato dalla UE **direttamente applicabile ex art. 6 regolamento UE 1/2003 e terzo paragrafo art. 101 TFUE**, nonché per l'art. 9, comma 3, legge 192/1998 (Divieto di abuso di dipendenza economica) nonché degli artt. 1333-1334-1335-1355-1372 e 1346 cod. civ. supportata dagli arresti interpretativi della Corte di Giustizia CE dei vari articoli della direttiva, e D. Lgs. 3/2017.

- Vi ringrazio per l'attenzione
- Dott. Gregorio Pietro D'Amato
- Dottore commercialista - Revisore contabile
- In Salerno e Brescia
- Tel. 089/234084-030/6372442
- 3286318351
- [info@studiogregoriodamato.it](mailto:info@studiogregoriodamato.it)